



USB – Unione Sindacale di Base  
Università degli studi di Trieste

Trieste, 11 giugno 2018

Al Rettore dell'Università degli Studi di  
Trieste - Datore di lavoro

Agli RLS di Ateneo  
LORO SEDI

Oggetto: modifica regolamento elezione RLS.-

In data 07/06/2018, l'ufficio Organizzazione e relazioni sindacali inviava, tramite posta elettronica, la "documentazione di supporto" per la seduta [incontro informativo fra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale n.d.r] dell'11 giugno '18.

Dalla documentazione suddetta è possibile evincere che l'università di Trieste intende modificare il vigente regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La revisione decisa dall'ateneo riguarda la sola componente studentesca della rappresentanza in argomento.

In particolare, l'ufficio affari generali dell'ateneo avrebbe redatto [manca, quanto meno, la sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile pro tempore dell'ufficio. Il documento non è neppure datato n.d.r] delle osservazioni [parere? N.d.r] dalle quali si deduce la presenza agli atti dell'università [quindi, si deve dedurre, acquisiti al protocollo di ateneo n.d.r] di alcuni, non meglio precisati in quantità e contenuto, "rilievi" che sarebbero stati formulati dalla <Struttura complessa prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro> di ASUITS.

L'Università pone in rapporto di diretta correlazione i suddetti "rilievi" con la "opportunità" di modificare il regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per la sola componente studentesca.

Considerato il determinante ruolo promotore che in tale decisione dell'ateneo avrebbero avuto gli asseriti "rilievi", la componente USB in seno alla delegazione di parte sindacale chiede di acquisire copia protocollata dei rilievi medesimi. La richiesta è motivata dalla necessità di comprendere quali siano le ragioni, quali gli antefatti, le premesse, i fondamenti che determinano l'università a dover modificare – per la sola componente studentesca - un regolamento dedicato alle modalità di elezione della RLS.

Questa componente ricorda, peraltro, che la richiesta non ha neppure bisogno di essere motivata, considerato quanto disposto dal Decreto delegato 25 maggio 2016, n. 97 (recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza...") e s.m.e.i e dalla prevista "libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni".

Nel merito:

ad avviso di questa componente sindacale, è incomprensibile porre una diretta correlazione tra la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dettante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e la tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, materia disciplinata dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (recante, appunto, norme di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.e.i, e per le Università dal DM 05.08.1998, n. 363, recante “Regolamento per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti d'istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto delegato 19.09.94, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.

All'opposto delle stravaganti interpretazioni dell'università, per quanto concerne la durata dell'incarico il vigente “CCNQ - Contratto collettivo nazionale quadro” in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardanti il “rappresentante per la sicurezza”, concordato il 7 maggio 1996 tra l'ARAN e alcune confederazioni sindacali (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, n. 177, serie generale, parte prima, del 30/07/1996 e attuato nella forma del Provvedimento del presidente del consiglio dei ministri del 05.06.1996) prevede, testualmente, che la “**durata dell'incarico è di tre anni**”.

Per quanto concerne le modalità di individuazione del RLS, il vigente DM 363/98, art. 7, prevede:

1. Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.
2. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata...

In applicazione del ricordato art. 7 DM 363/98, per quanto concerne la componente studentesca, le attuali modalità d'individuazione dello studente RLS prevede che tutti gli studenti dell'Università possono concorrere alla carica di RLS.

Il Consiglio degli Studenti raccoglie le manifestazioni di interesse ed attraverso il proprio regolamento (Art. 24) procede alla votazione del candidato che ritiene più consono designandolo per la carica.

Oggi, pertanto, una platea - potenziale - composta da 15.000 studenti possono candidarsi alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Domani, se dovesse aver seguito la modifica che l'ateneo vuole disporre, solo poche decine di studenti potrebbero manifestare la loro volontà di candidarsi!

Fino a qui, le considerazioni in “termini di diritto”.

La questione, tuttavia, lascia trasparire evidenti logiche “politiche”.



Non è un caso, infatti, che la asserita necessità\opportunità di modificare il vigente regolamento per la elezione dei RLS per la componente studentesca si manifesti sull'onda della argomentata azione di rappresentanza svolta dallo studente RLS, in particolare (ma non solo) sul fronte della consegna della copia del documento di cui all'Art. 17, comma 1°, lettera a) e art. 28 del Decreto delegato 09.04.08, n. 81.

Al riguardo, la nota datoriale firmata in data 22/02/13, assunta al protocollo di ateneo con il num. 25912/18, pare un goffo tentativo di allontanare dal datore di lavoro eventuali responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Essa – intervenuta dopo mesi di assordante silenzio che hanno accompagnato le reiterate, documentate ed argomentate, richieste depositate agli atti da parte del RLS KOPINŠEK Marco – precisa che i “Documenti di Valutazione dei Rischi” sono **“consultabili esclusivamente in azienda... presso gli uffici dell’Unità di staff del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ivi conservati”**.

La formulazione scelta da parte datoriale, consente di dedurre che agli RLS sia consentita soltanto la semplice consultazione degli originali di tale documento, unitamente alle “eventuali spiegazioni”.

Consente di dedurre un iter e correlabili formalità da osservare, con il dovuto scrupolo, per la richiesta di consultazione del documento in parola. Codesta parte datoriale si premunisce di specificare che “la consegna [del DVR n.d.r.] potrà avvenire presso altri immobili universitari”. La suddetta affermazione consente di dedurre l’osservanza di medesime formalità, forme e contenuti ad ogni cambio di edificio universitario. Nel contempo, le ridondanti formalità richieste da parte datoriale potrebbero consentire il controllo sull’azione dei RLS, financo sui loro spostamenti all’interno e fra le diverse strutture universitarie e l’individuazione di ogni, eventuale, segnalante situazioni potenzialmente a rischio.

In una parola, leggendo la nota datoriale è deducibile che un RLS tutto potrebbe fuorché esaminare adeguatamente documenti che, per la loro importanza, qualità e quantità, richiedono - pacificamente - una analitica ed approfondita conoscenza impossibile da acquisire senza averne la materiale disponibilità.

Questo sindacato ricorda a parte datoriale che nella fattispecie non sono, in alcuna forma, rinvenibili necessità di ordine pubblico superiore (Segreto di Stato, sicurezza pubblica e così via) né di tutela della riservatezza. L’azione e le omissioni di parte datoriale, da questo punto di vista, non sono neppure coerenti con l’evoluzione dell’ordinamento in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni<sup>1</sup>.

A questo punto, viene da chiedersi dove siano gli altri RLS, quali note hanno inviato all’ateneo (numero e data del protocollo), come esercitino la loro azione di RLS senza aver mai avuto la disponibilità del DVR, come possano dire al personale di non preoccuparsi, come possano dedicarsi alle sensibilità dei colleghi...

La modifica al regolamento per l’elezione dei RLS che l’ateneo si propone di disporre, appare nella sua giusta luce: una sanzione politica all’operato del RLS studente.


Con l’occasione questa organizzazione sindacale ricorda che questa componente sindacale e il personale interessato, sono ancora in attesa della documentazione (esiti, verifiche, analisi, risultati) correlabile alla conclamata, dimostrata presenza di amianto in alcune aree all’interno del comprensorio universitario di p.le Europa.

**Con queste motivate osservazioni, la componente USB della delegazione di parte sindacale esprime la propria ferma contrarietà alla modifica del vigente regolamento per l’elezione del RLS.**

Molti saluti,

p. il coordinamento USB PI di ateneo e RSU – Rappresentante sindacale unitario in quota USB PI

Ferdinando ZEBOCHIN



<sup>1</sup> Da ultimo, vedi il Decreto delegato 25.05.2016, n. 97 (recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza).